

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3715/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 217/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 20.01 A II b) della tariffa doganale comune 1
- * Regolamento (CEE) n. 3716/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 218/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune 2
- * Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo 3
- * Regolamento (CEE) n. 3718/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore 4
- * Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole 5
- * Regolamento (CEE) n. 3720/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che rinvia le date di revisione del regime comune applicabile alle importazioni 8
- * Regolamento (CEE) n. 3721/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 concernenti la registrazione nella Comunità delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi 9

(segue)

AVVISO AGLI ABBONATI

A causa della mole di lavoro di fine d'anno, la consegna degli ultimi numeri del 1981 sarà ritardata.

La pubblicazione di varie edizioni sotto la stessa data sarà inevitabile.

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

*Regolamento (CEE) n. 3722/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con i paesi ACP	10
*Regolamento (CEE) n. 3723/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla concessione di un aiuto alimentare straordinario a favore dei paesi meno avanzati	11
Regolamento (CEE) n. 3724/81 della Commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	12
Regolamento (CEE) n. 3725/81 della Commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	14
*Regolamento (CEE) n. 3726/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca	16
*Regolamento (CEE) n. 3727/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca	19
*Regolamento (CEE) n. 3728/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi fino al 31 dicembre 1982.	24
*Regolamento (CEE) n. 3729/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i tonni destinati all'industria conserviera	28
*Regolamento (CEE) n. 3730/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 nel settore dei prodotti della pesca	30
*Regolamento (CEE) n. 3731/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria	33
*Regolamento (CEE) n. 3732/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati	35
*Regolamento (CEE) n. 3733/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/80, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati (« Loligo » sp.p.)	36
Regolamento (CEE) n. 3734/81 della Commissione, del 28 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	37

Rettifiche

*Rettifica alla decisione 81/973/CEE della Commissione, del 9 novembre 1981, che autorizza l'Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di <i>Erwinia amylovora</i> (GU n. L 355 del 10. 12. 1981)	39
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3715/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 217/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 21 000 tonnellate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 217/81 ⁽²⁾ ha stabilito le disposizioni generali ai fini dell'equa gestione di tale contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 217/81, l'anno « 1981 » è sostituito da « 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/81 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 218/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 218/81 ⁽²⁾ ha stabilito le disposizioni generali ai fini dell'equa gestione di tale contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 218/81, l'anno « 1981 » è sostituito da « 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. RIDLEY

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3717/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del
Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3451/80⁽³⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3451/80 fino al momento in cui sarà attuata l'armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31

dicembre 1981; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata; che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti (CEE) n. 541/70 e (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1981 che figura all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

⁽¹⁾ GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3718/81 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2530/80⁽⁵⁾, ha fissato le norme di qualità per i bulbi, i tuberi ed i rizomi da fiore, destinati ai consumatori o all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando che i prodotti destinati alla moltiplicazione sono oggetto di un attivo commercio all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere norme di qualità per tali prodotti,

• I prodotti di cui all'articolo 1 aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma del presente articolo possono essere commercializzati all'interno della Comunità solamente:

- a) se rispondono alle disposizioni stabilite nell'allegato, titolo II, primo comma;
- b) se ogni imballaggio contiene un numero minimo di pezzi da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68;
- c) se ogni imballaggio è chiuso;
- d) se ogni imballaggio reca, in caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
 - identificazione
venditore: nome ed indirizzo o identificazione simbolica
 - natura del prodotto:
"prodotti destinati alla moltiplicazione" ».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2**Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 315/68 è aggiunto il comma seguente:

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. RIDLEY

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 266 del 17. 10. 1981, pag. 4.⁽³⁾ Parere reso il 17 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche
sulle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in applicazione dell'articolo 22 dell'atto di adesione del 1979 è opportuno, conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II di detto atto, procedere a determinati adattamenti del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1992/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 357/79 dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulle superfici viticole e annualmente indagini intermedie; che in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non ha potuto essere eseguita in uno Stato membro entro i termini prescritti; che per tali motivi era stato accordato a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate; che tale rinvio si è rivelato insufficiente a causa di successive difficoltà di carattere legislativo nazionale; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro un ulteriore rinvio di un anno delle scadenze fissate per l'esecuzione delle indagini e la comunicazione dei risultati alla Commissione;

considerando che è opportuno fissare una responsabilità finanziaria della Comunità in merito alle spese sostenute dalla Grecia per la prima indagine di base da essa effettuata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 261 del 13. 10. 1981, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 10.

« Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1981/1982. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1984 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/1983 e 1983/1984 »;

2. all'articolo 1, il testo del paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. La campagna viticola è quella fissata sulla base dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 »;

3. all'articolo 4, paragrafo 3, dopo il primo trattino è inserito il testo seguente:

« — per la Grecia: le regioni viticole di cui all'allegato »;

4. all'articolo 5, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983 »;

5. all'articolo 6, il testo del paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. A decorrere dalla campagna viticola 1979/1980 — o per l'Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 — gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in hl/ha di mosto d'uva o di vino oppure in dt/ha di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 »;

6. all'articolo 6, il testo del paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

« 5. Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/1980 — o per l'Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 — gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico naturale medio in

% vol o in gradi Oechsle delle uve fresche, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve destinate normalmente alla produzione :

- di v.q.p.r.d.,
- di altri vini,
 - di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione d'origine » ;

7. all'articolo 6, il testo del paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente :

6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all'articolo 4, paragrafo 1. Le stime dell'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate :

- per la prima volta, anteriormente al 1° ottobre 1981 e, per l'Italia e la Grecia entro il 1° ottobre 1984 ;
- successivamente, ogni cinque anni, anteriormente al 1° aprile ; tuttavia, la seconda stima da parte dell'Italia e della Grecia deve essere comunicata dopo due anni » ;

8. all'articolo 8, il testo del paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da prendere. Il comitato emette un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in discussione. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti, i voti degli Stati membri ricevono la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto » ;

9. il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9*

Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 — o per l'Italia e la Grecia alla campagna 1981/1982 — sono a carico della Comunità, per un importo forfettario da stabilirsi » ;

10. il testo dell'allegato è completato dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

*ALLEGATO***Lista delle regioni viticole previste dall'articolo 4, paragrafo 3**

GRECIA

1. Grecia centrale ed Eubea
 2. Peloponneso
 3. Isole dello Ionio
 4. Epiro
 5. Tessaglia
 6. Macedonia
 7. Tracia
 8. Isole dell'Egeo
 9. Creta
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3720/81 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1981****che rinvia le date di revisione del regime comune applicabile alle importazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare quelle disposizioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha definito per ultimo con regolamento (CEE) n. 926/79 ⁽¹⁾ il regime comune applicabile alle importazioni che stabilisce in particolare le disposizioni applicabili in materia di liberalizzazione delle importazioni, di vigilanza e di salvaguardia;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il Consiglio decide entro il 31 dicembre 1981 gli adattamenti da apportarvi;

considerando che la Commissione ha presentato il 23 dicembre 1980 una proposta in tal senso;

considerando che il Consiglio non ha potuto pubblicare alla data prevista il regolamento così riveduto;

considerando che, di conseguenza, è opportuno prorogare i termini di revisione di un periodo di un mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 926/79, la data del 31 dicembre 1981 è sostituita con quella del 31 gennaio 1982.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. RIDLEY

(¹) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 concernenti la registrazione nella Comunità delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1893/79 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/81 ⁽²⁾, che scade il 31 dicembre 1981, il Consiglio ha instaurato nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2592/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/81, che scade il 31 dicembre 1981, il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità detta registrazione;

considerando che, data la situazione dell'approvvigionamento, è d'uopo che gli Stati membri e la Commissione siano regolarmente informati dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio e che quindi è opportuno mantenere in funzione il meccanismo di informazione sulle importazioni di petrolio greggio;

considerando che la conoscenza di taluni elementi particolareggiati d'informazione è necessaria alla Commissione soltanto in periodo di tensione sul mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1893/79 e all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2592/79, la data del 31 dicembre 1981 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2592/79 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Inoltre, qualora la situazione del mercato lo giustifichi, per permettere una migliore conoscenza delle condizioni in cui le importazioni sono state realizzate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su esplicita richiesta di quest'ultima e previa consultazione degli altri Stati membri, i prezzi dei principali tipi di petrolio greggio, calcolati per frazioni dei volumi importati conformemente alle modalità d'applicazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3722/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con i paesi ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto di questo ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP, quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81⁽¹⁾, prorogato dai regolamenti (CEE) n. 1122/81⁽²⁾, e (CEE) n. 1791/81⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale della seconda convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, ed al massimo fino al 30 giugno 1982, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP è quello risultante dall'allegato al regolamento (CEE) n. 439/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

⁽¹⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1 7. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3723/81 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1981****relativo alla concessione di un aiuto alimentare straordinario a favore dei paesi meno avanzati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,
considerando che la situazione alimentare e quella della bilancia dei pagamenti sono particolarmente gravi nei paesi meno avanzati;
considerando che la Comunità deve rispondere favorevolmente alle necessità alimentari di questi paesi in particolare con la fornitura diretta di prodotti alimentari;
considerando che la messa a disposizione del Programma alimentare mondiale di cereali da utilizzare nel quadro della riserva alimentare internazionale d'urgenza è un mezzo particolarmente idoneo per far fronte a talune situazioni d'urgenza;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici a tal fine necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un aiuto alimentare straordinario è deciso a favore dei paesi meno avanzati, per la fornitura alle loro popola-

zioni, di prodotti alimentari diversificati quali cereali, oli, leguminose e zucchero.

I prodotti sono forniti franco destino. Il valore dell'aiuto è stimato a 40 000 000 di ECU.

Articolo 2

Una parte dell'aiuto, pari a 100 000 tonnellate di cereali, è messa a disposizione del Programma alimentare mondiale perché sia utilizzata nel quadro della riserva alimentare internazionale d'urgenza.

Articolo 3

Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto i paesi meno avanzati quali definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 4

È affidato alla Commissione l'incarico di attuare l'aiuto conformemente alle procedure esistenti.

Essa informa gli Stati membri dell'attuazione dell'aiuto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3724/81 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	77,09
10.01 B	Frumento duro	130,45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	44,96 ⁽³⁾
10.03	Orzo	73,12
10.04	Avena	55,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	100,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	81,11 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	86,75 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	121,08
11.01 B	Farine di segala	76,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	215,47
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	129,68

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3725/81 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3726/81 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 274/81⁽⁴⁾, sono state adottate disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità, nonché la fissazione dei prezzi di ritiro;

considerando che l'evoluzione nella Comunità delle strutture di produzione e di commercializzazione comporta la necessità di adattare gli elementi di

calcolo del prezzo di ritiro e quindi dell'importo della compensazione finanziaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 3559/73 sono sostituiti dagli allegati I, II e III al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEOGRIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 3.

ALLEGATO I

Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,80	0,80
	3	0	0	0,50	0,50
Sardine	1	0	0	0,64	0,35
	2	0	0	0,55	0,35
	3	0	0	0,85	0,35
	4	0	0	0,55	0,35
Sebasti	1	0	0	0,90	0,90
	2	0	0	0,90	0,90
	3	0	0	0,76	0,76
	4	0	0	0,30	0,30
Merluzzi bianchi	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,68	0,47	0,39	0,28
	5	0,48	0,28	0,29	0,19
Merluzzi carbonari	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,90	0,90	0,70	0,70
	4	0,75	0,55	0,40	0,30
Egletini	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,75	0,65	0,53	0,37
	4	0,72	0,61	0,52	0,37
Merlani	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,74	0,61	0,54	0,23
	4	0,54	0,37	0,39	0,23
Sgombri	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,85	0,75
	3	0	0	0,85	0,70
	4	0	0	0,40	0,40
Acciughe	1	0	0	0,70	0,45
	2	0	0	0,85	0,45
	3	0	0	0,68	0,45
	4	0	0	0,26	0,26
Passere di mare	1	0,90	0,85	0,50	0,50
	2	0,90	0,85	0,50	0,50
	3	0,85	0,80	0,50	0,50
	4	0,70	0,65	0,50	0,50
Naselli	1	0,90	0,85	0,70	0,65
	2	0,90	0,85	0,70	0,65
	3	0,80	0,75	0,65	0,55
	4	0,70	0,65	0,55	0,45

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

	Dimensioni	Semplicemente cotti in acqua	
		A	B
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	1	0,65	0,55
	2	0,20	0,20

ALLEGATO II

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,69
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,71
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,70
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	0,87
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,40
Naselli	6. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,57
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,80

*ALLEGATO III***Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro**

Prodotti	%
Aringhe	85
Sardine :	
— dell'Atlantico	85
— del Mediterraneo	85
Sebasti	90
Merluzzi bianchi	80
Merluzzi carbonari	80
Eglefini	80
Merlani	80
Sgombri	85
Acciughe	85
Passere di mare	82
Naselli	85
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	90

REGOLAMENTO (CEE) N. 3727/81 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 275/81⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di adeguamento della qualità per il calcolo dei prezzi d'entrata, nonché le varie forme di presentazione;

considerando che, per taluni prodotti, i coefficienti non riflettono più il rapporto fra i prezzi d'entrata delle varie categorie di freschezza, dimensioni e presentazioni in rapporto ai prezzi di riferimento; che occorre pertanto aggiornare tali coefficienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1109/71 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 6.

ALLEGATO I

Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Dimensioni (°)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Aringhe	1	0	0	1,0000	1,0000
	2	0	0	1,0625	1,0625
	3	0	0	1,7000	1,7000
Sardine	1	0	0	1,3275	2,4268
	2	0	0	1,5475	2,4268
	3	0	0	1,0000	2,4268
	4	0	0	1,5470	2,4268
Sebasti (Sebastes marinus)	1	0	0	1,0000	1,0000
	2	0	0	1,0000	1,0000
	3	0	0	1,1863	1,1863
	4	0	0	3,0056	3,0056
Merluzzi bianchi	1	1,0000	1,0583	1,3835	1,7989
	2	1,0000	1,0583	1,3835	1,7989
	3	1,0583	1,2854	1,7989	2,2517
	4	1,3219	1,9150	2,3074	3,2167
	5	1,8764	3,2167	3,0948	4,7319
Merluzzi carbonari	1	1,0000	1,0000	1,2857	1,2857
	2	1,0000	1,0000	1,2857	1,2857
	3	1,0000	1,0000	1,2857	1,2857
	4	1,2000	1,6364	2,2500	3,0000
Eglefini	1	1,0000	1,1236	1,2854	1,4971
	2	1,0000	1,1236	1,2854	1,4971
	3	1,1976	1,3832	1,6967	2,4009
	4	1,2475	1,4754	1,7432	2,4009
Merlani	1	1,0000	1,0665	1,3323	2,0048
	2	1,0000	1,0665	1,3323	2,0048
	3	1,0803	1,3196	1,4840	3,4180
	4	1,4840	2,1495	2,0542	3,4180
Sgombri	1	0	0	1,0000	1,0000
	2	0	0	1,0000	1,1353
	3	0	0	1,0000	1,2138
	4	0	0	2,1209	2,1209
Acciughe	1	0	0	1,2132	1,8857
	2	0	0	1,0000	1,8857
	3	0	0	1,2500	1,8857
	4	0	0	3,2673	3,2673
Passere di mare	1	1,0000	1,0588	1,7984	1,7984
	2	1,0000	1,0588	1,7984	1,7984
	3	1,0588	1,1250	1,7984	1,7984
	4	1,2846	1,3834	1,7984	1,7984
Naselli	1	1,0000	1,0589	1,2860	1,3850
	2	1,0000	1,0589	1,2860	1,3850
	3	1,1251	1,2002	1,3850	1,6371
	4	1,2860	1,3850	1,6371	1,9986

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

	Dimensioni	Semplicemente cotti in acqua	
		A	B
Gamberetti grigi del genere • Crangon • sp.p.	1	1,0260	1,2123
	2	3,3393	3,3393

ALLEGATO II

Prodotti dell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Presentazione	Coefficiente	
1. Sebastì (Sebastes marinus)	Interi :		
	— con o senza testa	1,00	
	— tritati in blocchi (minced blocks)	0,80	
	— altri	0,65	
	Filetti :		
	— con lisce (« Standard »)	1,00	
	— senza lisce	0,85	
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 7 kg	0,75	
	2. Merluzzi bianchi	Interi :	
		— con o senza testa	1,00
— tritati in blocchi (minced blocks)		0,80	
— altri		0,65	
Filetti :			
— blocchi industriali, con lisce (« Standard »)		1,00	
— blocchi industriali, senza lisce		0,85	
— filetti individuali, con pelle		0,95	
— filetti individuali, senza pelle		0,80	
— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 7 kg		0,75	
3. Merluzzi carbonari	Interi :		
	— con o senza testa	1,00	
	— tritati in blocchi (minced blocks)	0,80	
	— altri	0,65	
	Filetti :		
	— blocchi industriali, con lisce (« Standard »)	1,00	
	— blocchi industriali, senza lisce	0,90	
	— filetti individuali, con pelle	0,95	
	— filetti individuali, senza pelle	0,85	
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 7 kg	0,80	
4. Eglefini	Interi :		
	— con o senza testa	1,00	
	— tritati in blocchi (minced blocks)	0,80	
	— altri	0,65	
	Filetti :		
	— blocchi industriali, con lisce (« Standard »)	1,00	
	— blocchi industriali, senza lisce	0,80	
	— filetti individuali, con pelle	0,90	
	— filetti individuali, senza pelle	0,80	
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 7 kg	0,75	

Prodotti	Presentazione	Coefficiente
5. Naselli	Interi :	
	— con o senza testa	1,00
	— tritati in blocchi (minced blocks)	0,80
	— altri	0,65
	Filetti :	
	— blocchi industriali, con lisce (« Standard »)	1,00
	— blocchi industriali, senza lisce	0,85
	— filetti individuali, con pelle	0,95
	— filetti individuali, senza pelle	0,80
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 7 kg	0,75
6. Sgombri	Interi :	
	— con testa	1,00
	— senza testa	0,90
	— fianchi	0,65
	Filetti	1,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3728/81 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1981**

che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi fino al 31 dicembre 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che il prezzo di ritiro per ciascun prodotto di cui all'allegato I, lettere A e C, è fissato applicando ad un importo almeno uguale al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1982 sono fissati per tutti i prodotti in oggetto dal regolamento (CEE) n. 3621/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981⁽³⁾;considerando che le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro, in particolare la percentuale del prezzo di orientamento che serve alla loro fissazione, i coefficienti previsti per la loro differenziazione secondo le caratteristiche commerciali, nonché i coefficienti supplementari di adeguamento che si applicano alle zone di sbarco molto lontane, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione⁽⁴⁾,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3726/81⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 validi fino al 31 dicembre 1982 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 validi per le zone di sbarco molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità validi fino al 31 dicembre 1982 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del predetto regolamento (CEE) n. 3559/73, il periodo di validità di un prezzo di ritiro è quello corrispondente a ciascuno dei periodi in cui è suddivisa la campagna di pesca.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 53.⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Dimensioni (°)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Aringhe	1	0	0	243	243
	2	0	0	229	229
	3	0	0	143	143
Sardine : a) dell'Atlantico	1	0	0	284	155
	2	0	0	244	155
	3	0	0	377	155
	4	0	0	244	155
b) del Mediterraneo	1	0	0	213	117
	2	0	0	183	117
	3	0	0	283	117
	4	0	0	183	117
Sebasti	1	0	0	572	572
	2	0	0	572	572
	3	0	0	483	483
	4	0	0	191	191
Merluzzi bianchi	1	653	617	472	363
	2	653	617	472	363
	3	617	508	363	290
	4	494	341	283	203
	5	348	203	211	138
Merluzzi carbonari	1	389	389	302	302
	2	389	389	302	302
	3	389	389	302	302
	4	324	238	173	130
Eglefini	1	509	453	396	340
	2	509	453	396	340
	3	425	368	300	212
	4	408	345	292	212
Merlani	1	417	391	313	208
	2	417	391	313	208
	3	386	316	281	122
	4	281	194	203	122
Sgombri	1	0	0	193	193
	2	0	0	193	170
	3	0	0	193	159
	4	0	0	91	91
Acciughe	1	0	0	288	185
	2	0	0	350	185
	3	0	0	280	185
	4	0	0	107	107

(°) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)	
Passere di mare : — dal 1° 1. al 30. 4. 1982 — dal 1° 5. al 31. 12. 1982	}	1	523	494	291	291
		2	523	494	291	291
		3	494	465	291	291
		4	407	378	291	291
	}	1	647	611	360	360
		2	647	611	360	360
		3	611	575	360	360
		4	503	467	360	360
Naselli	1	1 562	1 476	1 215	1 128	
	2	1 562	1 476	1 215	1 128	
	3	1 389	1 302	1 128	955	
	4	1 215	1 128	955	781	
Gamberetti grigi del genere • Crangon • sp.p.		Semplicemente cotti in acqua				
		A		B		
		1	758	641		
2	233	233				

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

ALLEGATO II

Specie	Zona di sbarco	Dimensioni (¹)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
			Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
			Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	0	0	133	133
		2	0	0	133	117
		3	0	0	133	110
		4	0	0	63	63
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	137	136
		2	0	0	137	121
		3	0	0	137	113
		4	0	0	65	65
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	1	0	0	135	135
		2	0	0	135	119
		3	0	0	135	111
		4	0	0	64	64
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	1	0	0	168	168
		2	0	0	168	148
		3	0	0	168	138
		4	0	0	79	79
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	114	62
		2	0	0	98	62
		3	0	0	151	62
		4	0	0	98	62
Naselli	6. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	1	890	841	693	643
		2	890	841	693	643
		3	792	742	643	544
		4	693	643	544	445
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	1 250	1 181	972	902
		2	1 250	1 181	972	902
		3	1 111	1 042	902	764
		4	972	902	764	625

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i tonni destinati all'industria conserviera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che vengano fissati annualmente, per i prodotti elencati fra l'altro nell'allegato III, lettera A, dello stesso regolamento, prezzi di riferimento validi per la Comunità;

considerando che i prezzi di riferimento validi per la campagna di pesca 1981 sono stati fissati, per i tonni destinati all'industria conserviera, con regolamento (CEE) n. 278/81 della Commissione⁽³⁾;

considerando che all'articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma del regolamento (CEE) n. 100/76 sono precisati i criteri cui occorre attenersi nel fissare il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato III, lettera A; che, sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento in causa vengono fissati ai livelli definiti nel presente regolamento;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti di cui alla voce 16.04 [sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune], sono fissati, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1982, agli importi seguenti:

Prodotti	Prezzo di riferimento (in ECU/t)		
	Interi	Senza visceri e branchie	Altri
Tonni albacora, di peso non superiore a 10 kg cadauno	652	743	809
Tonni albacora, di peso superiore a 10 kg cadauno	717	817	889
Alalonga, di peso superiore a 10 kg	1 042	1 190	1 295
Alalonga, di peso superiore a 10 kg cadauno	816	930	1 011
Altre specie di tonni	457	520	567

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEOORGIS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3730/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede, tra l'altro, la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità, per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, all'allegato II e all'allegato IV, lettera B, di detto regolamento;

considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, di detto regolamento, il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale pari almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi di orientamento, validi fino al 31 dicembre 1982, per i prodotti della pesca enumerati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3621/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981⁽³⁾;

considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione per l'eventuale applicazione delle misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria; che l'attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all'interno della Comunità al fine di esercitare un'azione stabilizzatrice sui mercati, in particolare mediante l'applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti; che il prezzo di riferimento dev'essere fissato applicando al prezzo di orientamento una percentuale compresa all'interno dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro; che, in quest'ultimo caso, la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell'approvvigionamento dei mercati;

considerando che, per i motivi sopra enunciati, è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo e, in caso contrario, il più basso livello ammesso;

considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo di orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l'applicazione delle misure d'intervento per detti prodotti; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all'85 % dei prezzi di orientamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3622/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981⁽⁴⁾;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento del prodotto fresco;

considerando che la situazione constatata sui mercati della Comunità relativa all'importazione di prodotti congelati, di cui all'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76 può eventualmente esigere l'applicazione delle misure per la protezione della produzione comunitaria dato che, in particolare, i prodotti congelati possono sostituire il prodotto fresco; che per tali prodotti è opportuno, quindi, fissare un prezzo di riferimento che tenga conto del normale rapporto esistente nei vari stadi della trasformazione tra prodotti freschi e prodotti congelati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i prodotti dell'allegato I, lettere A e C, dell'allegato II e dell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

(3) GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Aringhe	243
2. Sardine :	
a) dell'Atlantico	377
b) del Mediterraneo	283
3. Sebastì (Sebastes marinus)	572
4. Merluzzi bianchi	653
5. Merluzzi carbonari	389
6. Eglefini	509
7. Merlani	417
8. Sgombri	193
9. Acciughe	350
10. Passere di mare	523 { dal 1° 1. 1982 al 30. 4. 1982
	647 { dal 1° 5. 1982 al 31. 12. 1982
11. Naselli (Merluccius sp.p.)	1 562
12. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	778

II. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Sardine	331
2. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	884
3. Calamari (Loligo sp.p.)	1 748
4. Calamari o totani (Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex sp.p.)	879
5. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	1 159
6. Polpi delle specie Octopus	856

III. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Merluzzi bianchi	interi	755
	filetti	1 659
2. Merluzzi carbonari	interi	498
	filetti	1 035
3. Eglefini	interi	621
	filetti	1 545
4. Sebastì (Sebastes marinus)	interi	675
	filetti	1 293
5. Sgombri	interi	313
	filetti	608
6. Naselli (Merluccius sp.p.)	interi	599
	filetti	947

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/81 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1981****che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che è necessario fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1982 come indicato all'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1982 il valore forfettario nel calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori e utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana è fissato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 69.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale:	
a) per le aringhe e gli sgombri:	
— Danimarca	63
— Regno Unito	45
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	
— Danimarca	20
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	50
— Italia	40
— altri Stati membri	19
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca):	
a) per le sardine e le acciughe	50
b) per gli altri prodotti:	
— Irlanda	35
— altri Stati membri	50
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, terzo comma,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2420/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 280/81⁽⁴⁾, le importazioni in Italia di calamari o totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato;

considerando che i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento

(CEE) n. 3730/81 della Commissione⁽⁵⁾ e che occorre pertanto adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 in conformità delle modifiche introdotte per detti prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 è modificato come segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
03.03 B IV a) 1	Calamari o totani : ex aa) <i>Ommastrephes sagittatus</i> ex bb) <i>Todarodes sagittatus</i> e <i>Illex sp.p.</i>	} 879

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 23.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/81 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/80, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati (« Loligo » sp.p.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, terzo comma,considerando che, con regolamento (CEE) n. 2123/80 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 281/81⁽⁴⁾, le importazioni in Italia di calamari congelati (« Loligo » sp.p.) sono state sospese per un periodo indeterminato;

considerando che i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento

(CEE) n. 3730/81 della Commissione⁽⁵⁾ e che occorre pertanto adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/80 in conformità delle modifiche introdotte per detti prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/80 è modificato come segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
03.03 B IV a) 1	Calamari : ex aa) « Loligo » sp.p.	1 748

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 24.⁽⁵⁾ Vedi pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/81 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1981**

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3382/81 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3618/81 ⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 ⁽¹¹⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3382/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 27.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	105,02	98,98
11.02 A IV ⁽²⁾	105,02	98,98
11.02 B I a) 2 aa)	59,11	56,09
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	102,00	98,98
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	102,00	98,98
11.02 C IV ⁽²⁾	91,00	87,98
11.02 D IV ⁽²⁾	59,11	56,09
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	59,11	56,09
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	116,02	109,98
11.02 F IV ⁽²⁾	105,02	98,98

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione 81/973/CEE della Commissione, del 9 novembre 1981, che autorizza l'Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di *Erwinia amylovora*

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 10 dicembre 1981)

A pagina 59, il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo :

- a) i vegetali sono originari di vivai riconosciuti conformi ai requisiti comunitari dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali dei Paesi Bassi ; la lista di questi vivai è comunicata alle autorità italiane ; *

e il testo dell'articolo 1, lettera c), è sostituito dal seguente testo :

- c) ciascuna pianta da cui sono state prelevate le gemme viene contrassegnata con colore rosso ed è compresa nelle spedizioni per l'Italia ; *
-

AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessario, per l'anno 1982, la revisione del prezzo dell'abbonamento alla Gazzetta ufficiale e al suo Supplemento.

Tale prezzo è stato fissato come segue :

Gazzetta ufficiale, serie L + C :	6 000 FB	190 000 Lit
Supplemento alla Gazzetta ufficiale :	2 700 FB	84 600 Lit

Per assicurare un invio regolare, gli abbonati che non hanno richiesto un ordine permanente sono cortesemente pregati di rinnovare il loro abbonamento in tempo utile sia presso il loro libraio sia tramite la Libreria dello Stato il cui indirizzo è :

Piazza Giuseppe Verdi, 10
00198 ROMA